

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"FONDAZIONE CASA DELL'ALBERO ETS"

DENOMINAZIONE

ARTICOLO 1) - È costituita una Fondazione denominata: "FONDAZIONE CASA DELL'ALBERO ENTE DEL TERZO SETTORE". La Fondazione potrà far uso della denominazione abbreviata "Fondazione Casa dell'Albero ETS".

SEDE

ARTICOLO 2) - La Fondazione ha sede in Carpi. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di amministrazione. La delibera del Consiglio di amministrazione di trasferimento dell'indirizzo acquisterà efficacia verso i terzi solo al momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione potrà aprire sedi secondarie e uffici anche di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

SCOPI

ARTICOLO 3) - La Fondazione non ha scopo di lucro, e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'intento di aiutare soggetti bisognosi e in via prioritaria prestare assistenza sociale e sanitaria a persone svantaggiate (anziani, handicappati, minori) con particolare riferimento alla promozione, diffusione e gestione di pratiche operative nella quotidianità sociale di difesa attiva dei diritti dei minori anche in situazione di disagio sociale e sanitario.

ARTICOLO 4) – Per il raggiungimento delle predette finalità, la Fondazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alla lettera

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53,

e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonchè ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

In particolare, la Fondazione può svolgere le seguenti attività in ambito di attività di interesse generale:

- la promozione, la creazione, l'organizzazione e la gestione di centri di accoglienza, umana solidarietà e cura per persone in situazione di disagio nell'intento di alleviare la sofferenza e contribuendo all'autonomia dell'individuo con l'aiuto al riequilibrio fisico, psichico e morale;

- la gestione, promozione ed organizzazione di centri di assistenza, educativi, di riabilitazione e socio sanitari, formazione professionale, per minori, disabili fisici e psichici, case protette per anziani, inabili adulti e minori e, in generale, luoghi di accoglienza sia diurni che residenziali, offrendo in essi anche vitto e/o alloggio e/o ogni altro tipo di servizio anche di carattere sanitario o parasanitario;

- la creazione e la gestione, a favore di persone in stato di difficoltà, disagio, disadattamento o devianza, di centri di ascolto, di centri di assistenza con mezzi informatici o telematici di qualsivoglia natura, di call-center, anche d'intesa e previa autorizzazioni delle autorità competenti in materia;

- la promozione, il sostenimento e l'organizzazione di attività di volontariato e di azioni ed iniziative umanitarie a favore delle popolazioni svantaggiate, in particolare dei minori, del "terzo mondo" anche attraverso la collaborazione con organismi internazionali, enti, società, organizzazioni non governative di sicura e comprovata affidabilità derivante dall'esperienza acquisita o dai riconoscimenti conseguiti per finalità analoghe;

- la creazione di un adeguato supporto psicologico - morale alle persone svantaggiate nonchè

ai familiari e alle persone a loro vicine;

- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, incontri, seminari, corsi di lezione e cicli di conferenze aperte al pubblico, dibattiti, anche in collaborazione sia di istituzioni scolastiche che di enti o organizzazioni, pubblici e privati, a supporto degli scopi sociali e per favorire la conoscenza, la prevenzione, la soluzione di situazioni di difficoltà, disagio, disadattamento, devianza;

- l'organizzazione di viaggi o analoghe iniziative esclusivamente per finalità coerenti con gli scopi sociali

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, perché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, meglio individuate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

La Fondazione potrà esercitare anche l'attività di raccolta fondi attraverso la richiesta da terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. L'attività di raccolta fondi può essere anche svolta in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazioni di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

La Fondazione al fine del conseguimento del suo scopo potrà:

- compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali, come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale;

- acquistare, vendere, permutare o prendere in locazione immobili e compiere ogni negozio opportuno o strumentale;

- accettare donazioni e contributi, organizzare e promuovere, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte e somministrazione di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, iniziative quali aste di

opere d'arte, lotterie, avvenimenti, spettacoli,

- dare adesione, assumere interessenze e partecipazioni ad Enti ed Organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Fondazione;
- svolgere attività economica nel rispetto dei requisiti propri degli Enti del Terzo Settore.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse secondo le disposizioni del D. Lgs. 117/2017 e comunque in via non prevalente.

PATRIMONIO E MEZZI DI FINANZIAMENTO

ARTICOLO 5) Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, che siano stati effettuati in sede di atto costitutivo e/o da alcuno dei partecipanti;
- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio;
- da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- dai proventi della propria attività che il consiglio di amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- delle erogazioni liberali, legati, le eredità e i contributi pubblici e privati;
- le somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di amministrazione;
- i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.Lgs, n. 117/2017;
- dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017;

ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lg. n. 117/2017.

Il patrimonio comprensivo di eventuali di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 6) - Sono organi della fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo;
- l'assemblea dei Fondatori

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 7) - La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, nominati dai fondatori. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è rieletto dai soci fondatori o in loro mancanza dai soci benemeriti che il consiglio di amministrazione, con il parere dei fondatori se esistenti o, in assenza di essi, con il parere favorevole dei benemeriti, potranno nominare nella misura massima di 2 (due) per ogni mandato. In assenza dei fondatori o loro eredi, i benemeriti subentrano in tutte le competenze e funzioni dei fondatori. Il voto verrà comunque computato per teste anche nell'ipotesi di differente numero di eredi per ogni fondatore. I fondatori nominano pure il consigliere che venga a

mancare per qualunque causa nel corso dell'esercizio; nel frattempo il consiglio provvede solo agli affari urgenti.

I fondatori deliberano all'unanimità.

ARTICOLO 8) Al Consiglio di amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione. In particolare, il consiglio:

- stabilisce gli indirizzi dell'attività della fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo sulla bozza predisposta dal segretario e il bilancio sociale ove redatto;
- nomina il presidente e il vice presidente se non nominato dai fondatori;
- amministra il patrimonio della fondazione;
- delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- nomina il segretario generale della Fondazione e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- delibera eventuali modifiche statutarie e le operazioni straordinarie;
- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse;
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- può delegare in tutto o in parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

ARTICOLO 9) - Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri. La convocazione ha luogo mediante lettera, fax o e-mail da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, mediante telegramma da inviarsi almeno due giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo (fisico o virtuale) e l'ora della riunione e che la riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessario la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà più uno degli amministratori in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di dette deliberazioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, le cui funzioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o da persona designata dal consiglio

in caso di sua assenza.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente, o in mancanza, da persona designata dal consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione può riunirsi anche in teleconferenza od in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o prendere visione dei documenti relativi. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione per la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

PRESIDENZA

ARTICOLO 10) - Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente e il vicepresidente.

Il presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta.

Il vice presidente sostituisce e fa le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

L'intervento del vicepresidente vale di per sé a significare l'assenza o l'impedimento del Presidente.

SEGRETARIO

ARTICOLO 11) - Il segretario cura l'esecuzione delle delibere del consiglio, redige la bozza del bilancio preventivo o consuntivo e il bilancio sociale ove richiesto, i verbali delle riunioni del consiglio e li sottoscrive con il presidente.

Esercita, inoltre, le altre funzioni eventualmente delegategli dal consiglio.

RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 12) - Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il vicepresidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del vicepresidente attesta di fronte ai terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente. Al vicepresidente, nell'ambito dei poteri conferitigli, spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Il potere di rappresentanza attribuiti ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni

saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 13) – L’Organo di controllo può essere monocratico o collegiale. Se collegiale è composto da tre membri effettivi. Tutti i componenti sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2399 del c.c. non possono essere nominati, e se nominati decadono dall’ufficio.

L’Organo di controllo dura in carica cinque esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio del mandato ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

L’Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Le riunioni dell’Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei presenti. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora se ne ravvisi la necessità o in caso di superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.lgs. n. 117/2017, I Fondatori nominano un Revisore Legale o una società di revisione legale scritti nell’apposito registro. La Revisione Legale può essere esercitata dall’Organo di Controllo.

COMPENSI

ARTICOLO 14) - La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai Fondatori all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

ASSEMBLEA DEI FONDATORI

ARTICOLO 15) - L’assemblea dei Fondatori e suoi designati è convocata in unica convocazione dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova

dell'avvenuta ricezione almeno 5 giorni prima di quello previsto per l'adunata ed è valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Essa può altresì essere convocata da un numero di membri del Consiglio di amministrazione che ne rappresenti la maggioranza. A ciascun socio fondatore o suo designato spetta un voto purché lo stesso abbia provveduto al pagamento della quota annuale. Ogni Fondatore può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro Fondatore. Ogni Fondatore non può essere portatore di più di due deleghe. L'assemblea delibera:

- sul numero - non superiore a cinque - dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- sulla nomina dei consiglieri del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, ed eventualmente del Presidente stesso;
- sulla durata in carica degli stessi;
- sulla nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei conti.

L'assemblea delibera inoltre le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri. L'assemblea dei Fondatori può richiedere al Consiglio di amministrazione le informazioni relative all'amministrazione.

ESERCIZI BILANCIO - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

ARTICOLO 16) – L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione deve approvare il Bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e depositarlo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 117/2017.

Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte.

Nel caso in vengano superati i limiti previsti dall'art. 14 comma1 del D.Lgs. n. 117/2017, il Consiglio di amministrazione deve approvare il Bilancio Sociale, contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento

ARTICOLO 16) – In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che ne nomina il

liquidatore, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

NORME APPLICABILI

ARTICOLO 17) - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in materia di fondazioni, nonché le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 117/2017, del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.

F.TO CARLA MAZZIERI

F.TO MAURIZIO ZIVIERI (L.S.)